



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA N. 96/2023 – 04/09/2023

PORTO DI ANCONA

AUTORIZZAZIONE ALLA IMPRESA PORTUALE A.S.E. S.R.L. ALLA UTILIZZAZIONE, IN VIA ECCEZIONALE ED URGENTE, DELLA GRU SEMOVENTE LIEBHERR 550- MATRICOLA 141800 PRESSO LA BANCHINA N. 26 PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI GRUAGGIO IN SOSTITUZIONE DELLA GRU SEMOVENTE LHM 550 - MATRICOLA 141796, FUORI SERVIZIO PER GUASTO – NONCHÉ ALLA TRASLAZIONE DELLA STESSA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DALLA BANCHINA N. 25 ALLA BANCHINA N. 26 DA SVOLGERSI IN DATA 04/09/2023 E SUCCESSIVA OPERAZIONE INVERSA ALL'ESITO DELLE ATTIVITÀ

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che, con il summenzionato Decreto Legislativo è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa oltre al Porto di Ancona e Falconara Marittima anche ai porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;



- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- VISTO** l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
- VISTO** il D.M. 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il D.M. 6 febbraio 2001 n.132 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, recante il Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona;
- VISTA** la successiva Ordinanza Presidenziale portante n. 7/2018 in data 01/02/2018, recante la disciplina in ordine all'utilizzo delle banchine pubbliche del porto di Ancona, nonché per il rilascio alle imprese portuali di apposito nulla osta per svolgere operazioni portuali sulle stesse;
- VISTA** la comunicazione portante prot. 14834 del 04/09/2023, con cui la società A.S.E. s.r.l., ha comunicato che in data 04/09/2023 durante l'operazione di sbarco contenitori dalla M/N Ete N, la gru semovente LHM 550 - matricola n. 141796 ubicata presso la banchina n. 26 ha subito un abbassamento di potenza che ha determinato il blocco della stessa e che a seguito delle prove diagnostiche effettuate dalla Ditta incaricata è emerso un guasto al sistema di pompaggio dell'impianto idraulico;
- VISTA** ancora la nota di cui sopra recante prot. 14834 con la quale la società A.S.E. s.r.l., in considerazione dell'impossibilità di riparare il guasto sopra indicato entro i tempi necessari per completare le attività di imbarco e sbarco, ha richiesto di poter utilizzare, in via eccezionale ed urgente, per lo svolgimento di operazioni di carico e scarico di contenitori dalla nave M/N ETE N già



ormeggiata presso la banchina n. 26, la GRU Semovente LHM 141800, operante in banchina n. 25 con trasferimento della stessa alla banchina n. 2;

VISTA

la nota prot. 14840 del 04/09/2023, con cui l'Ente, preso atto della richiesta confortata da ragioni non altrimenti prevedibili in capo all'impresa portuale istante, legate ad un evento extra ordinem che ha compromesso la ordinaria capacità operativa dei mezzi in dotazione adibiti alle operazioni portuali presso la banchina n. 26, ha richiesto alla Società istante di provvedere alla integrazione della domanda spiegata, per la predisposizione del pertinente provvedimento, con la indicazione dell'orario e della data di presumibile spostamento inverso dalla banchina n.26 alla banchina n. 25 evidenziando la necessità di adozione delle necessarie misure di coordinamento con le altre imprese portuali operanti in Darsena Marche del porto di Ancona.

VISTA

la nota prot. 14841 del 04/09/2023, con cui l'impresa istante ha provveduto ad integrare la istanza significando che il trasferimento della Gru Semovente LHM 141800 in sostituzione provvisoria della Gru LHM 550 - matricola n. 141796 fuori servizio dalla banchina n. 25 alla banchina n. 26 verrà effettuato in data odierna 04/09/2023 e ha precisato che la Gru Semovente LHM 141800 verrà ricondotta presso la banchina n. 25 entro il 06/09/2023;

VISTA

la dichiarazione di manleva trasmessa dalla società istante con nota assunta al prot. 14844 del 04/09/2023;

VISTE

le autorizzazioni rilasciate alla impresa portuale A.S.E. S.r.l., rispettivamente recanti n. 14/2020, Categoria "A" in data 23.11.2020 vigente fino al 31.12.2023, n. 10/2020 Categoria "C" e n. 11/2020 Categoria "D" rilasciate in data 11.02.2020 con scadenza alla data del 31.12.2022, prorogate, queste ultime, ai sensi dell'art.199 comma 3 lett. a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, giuste Delibere Presidenziali portanti n. 262/2020 e n. 263/2020 del 19.11.2020, per l'esercizio delle operazioni portuali nel Porto di Ancona, valide, pertanto, fino alla data del 31.12.2023;

VISTO

l'atto formale portante n. 00-2/2021 Reg. Atti Formali 1785 Rep. rilasciato al nuovo R.T.I così come rimodulato nella sua composizione, con mandataria A.S.E. s.r.l. avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo della banchina n. 25 del porto di Ancona, con relative gru, area scoperta e riconnessi accessori, per attività di sbarco, imbarco, movimentazione e deposito di merce varia e rinfuse;

VISTO

il nulla osta ad operare in banchina pubblica, limitatamente alle operazioni relative al carico ed allo scarico di contenitori, con esclusione di ogni altra tipologia di merce varia e di rinfuse, portante n. 1/2022 del 06.07.2022;

CONSIDERATA

l'esigenza manifestata dalla società istante di poter disporre per un arco temporale limitato, in via eccezionale ed urgente, della Gru Semovente LHM 141800, in dotazione al superiore terminal, presso la banchina n.26, per una



esigenza non altrimenti soddisfabile con la ordinaria dotazione di mezzi posto il fuori servizio registrato per un evento extra ordinem alla Gru LHM 550 - matricola n. 141796, al fine di assicurare lo svolgimento di operazioni di carico e scarico di contenitori dalla nave M/N ETE -N;

TENUTO CONTO che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura eccezionale, non preventivabile e non altrimenti dipendente dalla volontà dell'operatore portuale istante;

VISTE le valutazioni partecipate dalla Divisione Security, con nota portante prot. ARR 10346-11_08_2022 per consimile circostanza, confermate ed integrate con comunicazione assunta in data 04/09/203, con prescrizioni afferenti all'obbligo per l'impresa portuale di effettuare preventivamente un sopralluogo per sincerarsi della fruibilità in sicurezza del percorso necessario, alla redazione, preliminarmente all'inizio delle attività, di un verbale di coordinamento con le parti coinvolte, all'obbligo che la gru semovente da traslare sia scortata e monitorata senza soluzione di continuità per l'intero percorso da personale dedicato, nonché ad ottemperare a quanto previsto dalle vigenti normative sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 272/99 ed al D.lgs. n. 81/08 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

CONSIDERATO che lo svolgimento della citata operazione portuale presso il porto di Ancona, con l'utilizzo della Gru Semovente LHM 141800 in sostituzione provvisoria della Gru LHM 550 - matricola n. 141796 fuori servizio contribuisca a limitare possibili perdite di produttività del porto;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare l'utilizzo della gru in analisi nonché del correlato spostamento dalla banchina n. 25 alla banchina n. 26 e la operazione inversa all'esito della esecuzione della operazione di carico e scarico della M/n ETE -N prescrivendo ogni utile misura atta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle attività di traslazione oltre che nelle operazioni portuali presso la banchina n.26;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

In data 04/09/2023, l'impresa portuale A.S.E. s.r.l. provvederà al trasferimento della Gru Semovente LHM 141800 in sostituzione provvisoria della Gru LHM 550 - matricola n. 141796 fuori servizio, dalla banchina n. 25 alla banchina n. 26 del porto di Ancona.

Nella giornata del 04/09/2023 a decorrere dal perfezionamento della traslazione della suddetta Gru portuale fino alla data del 06/09/2023 per la traslazione dalla banchina n. 26 alla banchina n. 25 del medesimo mezzo portuale, l'impresa portuale A.S.E. s.r.l. è legittimata allo svolgimento delle



operazioni di scarico e carico di contenitori nell'interfaccia con la M/n ETE -N avvalendosi della Gru Semovente LHM 141800 in sostituzione provvisoria della Gru LHM 550 - matricola n. 141796 fuori servizio per evento eccezionale.

In data 06/09/2023, in relazione alla prevista conclusione delle operazioni portuali autorizzate presso la banchina n. 26, la Gru Semovente LHM 141800 verrà ricondotta presso la banchina n. 25.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati dallo spostamento della Gru Semovente LHM 141800, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale A.S.E. s.r.l.:

- L'impresa, con riferimento anche alle attività di traslazione della Gru Semovente LHM 141800, dovrà assicurare, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento dovute, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, nonché ogni conseguente misura prevista nel caso di coinvolgimento nella gestione del ciclo portuale di altre imprese portuali all'uopo deputate, sempre atta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori a vario titolo coinvolti, con redazione preliminare all'inizio delle attività di spostamento di un verbale di coordinamento con le parti coinvolte da trasmettere a questi Uffici all'indirizzo di posta certificata, nonché alla posta security@porto.ancona.it;
- A tal riguardo, per lo spostamento della gru portuale in dotazione all'impresa portuale ed iscritta tra le strumentazioni funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 16 l. 84/94., la società dovrà provvedere formalmente a rendere informativa, in ordine alla necessità del passaggio della gru semovente dalla banchina n. 25 alla n. 26 e viceversa, nei confronti dei concessionari delle aree demaniali marittime incise dal transito, attraverso la predisposizione di apposito verbale di coordinamento che dovrà essere preventivamente partecipato a questo Ente come sopra indicato, sottoscritto dai soggetti all'uopo previsti in seno all'organizzazione del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2001 e nei discendenti documenti di valutazione del rischio, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.



- Grava in capo all'impresa portuale A.S.E. s.r.l. l'obbligo di effettuare preventivamente un sopralluogo per sincerarsi della fruibilità in sicurezza del percorso previsto per la traslazione della Gru Semovente LHM 141800
- La gru semovente della Gru Semovente LHM 141800 durante la traslazione dovrà essere scortata e monitorata senza soluzione di continuità per l'intero percorso da personale dedicato;
- l'Impresa, con riferimento alla operazione portuale avvalendosi della Gru Semovente LHM 141800, è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dalle norme legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta, alla puntuale osservanza delle disposizioni recate dal D.lgs. 272/99 e dal D.lgs. 81/2008 in parte qua applicabile, volte ad assicurare la sicurezza dei lavoratori coinvolti nel ciclo della operazione portuale, adottando ogni riconnessa misura prevista, nonché i necessari e dovuti coordinamenti imposti dalla citata normativa e dalle disposizioni recate nelle Ordinanze Presidenziali n. 1/2016 e n. 7/2018;
- dovrà essere garantito il transito ordinario sulla viabilità portuale di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.

Art. 3

La società A.S.E. s.r.l. impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita in atti.

Si rappresenta, altresì, che la presente autorizzazione verrà immediatamente revocata laddove, nelle more, dovessero pervenire eventuali comunicazioni recanti motivi ostativi sopravvenuti da parte della locale Capitaneria di Porto.

La impresa portuale, prima dell'avvio delle attività di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che procederà alla trasmissione dei dovuti verbali di coordinamento sì come prescritti nel presente provvedimento.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Ancona, 04/09/2023

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V° Il Funzionario Responsabile

Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 166 del 30/06/2023)

Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)